

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5116 del 07/11/2019
Oggetto	DINIEGO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME ENZA AD USO CHIOSCO E AREA CORTILIVA IN LOCALITA' VAL D'ENZA SUD IN COMUNE DI CANOSSA (RE), DITTA: RIVER 2000 S.A.S. PRATICA: RE04T0110.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5269 del 06/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 relativo alla gestione dei beni di demanio idrico;
- la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali) Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio);
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO dell'istanza presentata in data 19/05/2004 assunta a prot. n. 43593/19.4 in data 01/06/2004 corredata degli elaborati tecnici, con la quale il sig. Guazzi Angelo C.F. CFGZZNGL53A03F463X, in qualità di legale rappresentante dell'impresa “River 2000 s.a.s.” con sede legale in via Val d'Enza Sud n. 207 in comune di Canossa (RE) ha chiesto la concessione e regolarizzazione dell'uso stagionale dal 01/06 al 30/09 di area demaniale di mq 4376 situata in sponda destra del fiume Enza identificata catastalmente al Fg 13 fronte mappali 71-72-74 del Comune di Canossa (RE) ad uso turistico ricreativo (Pratica n. RE04T0110);

PRESO ATTO della segnalazione del Corpo Forestale dello Stato pervenuto con nota prot. N. 18/10/2004 n. 84219/9.9 con la quale si comunicava, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del DPR 380/2001, la presenza di alcune occupazioni irregolari nell'area prospiciente il ristorante River 2000, con fabbricati utilizzati come punto

ristoro esterno al ristorante come dichiarato nel corso del sopralluogo dal Sig Guazzi Simone contitolare del ristorante River 2000, con i seguenti ingombri:

- fabbricato in legno non fissato al terreno di m 4,20 x 2,70 posto su una piattaforma di legno munita di parapetto di m 5,85 x 5,30
- piccolo fabbricato in legno non fissato al terreno di m 2,50 x 1,50;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 166 del 09/12/2004 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO dell'integrazione pervenuta in data 11/05/2011 registrata al prot PG/2011/118023 successivamente modificata con integrazione del 15/06/2011 registrata al prot. n. PG/2011/146930 corredata di elaborati tecnici con la quale si modificava l'area richiesta in concessione come qui di seguito dettagliato:

- edificio A: uso bar di mq 20,00
- edificio B: uso garage mq 28,00
- edificio C: uso gazebo mq 16,00 (da realizzare temporanea - solo mesi estivi)
- edificio D: uso piccolo chiosco bar di mq 10,50 (da realizzare temporanea - solo mesi estivi)
- area ricreativa balneazione mq 1000 recintata da cannicciato (temporaneo estivo)
- area parcheggio (può essere considerato ad uso pubblico della provinciale? Inseriamo almeno qualche stallo ad uso dei clienti?)

PRESO ATTO della nota PC/2017/45522 del 17/10/2017 con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po ha comunicato che in data 09/10/2017 la situazione dei luoghi risultava modificata rispetto a quanto richiesto in concessione; in particolare risultavano essere state demolite le strutture presenti in area demaniale, rendendosi quindi necessaria una nuova modifica alla richiesta di concessione;

PRESO ATTO della modifica pervenuta con nota del 21/05/2018 registrata al prot. n. PGDG/2018/7391, corredata degli elaborati tecnici con la quale si richiede la concessione relativa:

- all'installazione nell'area citata un chiosco di mq 11.42;

- occupazione di area demaniale di mq 250 ad uso di area cortiliva relativa al chiosco

CONSIDERATO CHE:

- con nota PG/2019/73379 del 09/05/2019 A.R.P.A.E. ha richiesto alla società 'River 2000 Sas' il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa pubblica per gli anni dal 2001 al 2018, quantificato in euro 20.488,38, di cui euro 18.243,21 come quota capitale ed euro 2.245,17 come quota di interessi dovuti per legge calcolati al 09/06/2019;
- con nota PG/2019/120166 del 31/07/2019 A.R.P.A.E ha aggiornato e sollecitato il pagamento dei canoni pregressi relativi agli anni dal 2001 al 2019, quantificato in euro 20.987,87, di cui euro 18.661,71 come quota capitale ed euro 2.326,15 come quota di interessi calcolati al 19/07/2019, diffidando il richiedente all'ottemperamento di quanto richiesto, con preavviso di recupero coattivo del credito ai sensi dell'art. 51 l.r. 24/2009 e con preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e dell'art.32 r.r. 41/2001;

ACCERTATO che:

- la società 'River 2000 Sas' non ha corrisposto le somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale per le annualità dal 2001 al 2019, il cui pagamento, ai sensi dell'art 22 della l.r. 7/2004 è presupposto per la regolarizzazione, il rilascio e l'efficacia della concessione;

RITENUTO pertanto:

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto è conservato agli atti dalla presente Agenzia la documentazione che attesta la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'ex art.22 L.R.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota a firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008;
- che sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RE04T0110, con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi, in quanto non sono state corrisposte le somme dovute a titolo di canone per gli anni dal 2001 al 2019;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di quantificare in euro 20.488,38, di cui euro 18.243,21 la quota capitale ed euro 2.245,17 la quota di interessi dovuti per legge calcolati al 10/12/2019 oltre agli ulteriori interessi maturati alla data di effettivo pagamento, gli i canoni per la pregressa occupazione per le annualità dal 2001 al 2019 da versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento nel conto corrente intestato a “Regione Emilia Romagna” – IBAN: IT10C0760102400001018766285;
2. di diniegare la concessione relativa all’occupazione di area demaniale del corso d’acqua fiume Enza ad uso chiosco, area cortiliva e parcheggio, identificato catastalmente al Fg 13 fronte mappali 71-72-74 del Comune di Canossa (RE);
3. di stabilire che il richiedente sia tenuto a ripristinare lo stato di luoghi adempiendo alle seguenti prescrizioni:
 - interrompere qualsiasi utilizzo irregolare dell’area richiesta e provvedere alla rinaturalizzazione dell’area;
 - comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell’avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
4. di notificare il presente provvedimento;
5. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
6. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.